



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpInd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N° 91 del 22/06/2020

Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Avviso alle Società	Pag. 2
Giustizia Sportiva	Pag. 3

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si comunica che a partire dalla data odierna gli Uffici della Delegazione Provinciale di Latina sono aperti al pubblico nei giorni e negli orari sotto riportati.

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDI'	CHIUSO	15.30 – 18.30
MARTEDI'	CHIUSO	15.30 – 18.30
MERCOLEDI'	CHIUSO	CHIUSO
GIOVEDI'	CHIUSO	15.30 – 18.30
VENERDI'	CHIUSO	15.30 – 18.30
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Maurizio Tamburini nella seduta del 22 Giugno 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D MASCHILE

GARE DEL 22/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/ 2/2020 C.S. LA SIEPE - CITTA DI PONTINIA C 5

Il Giudice Sportivo

Letto il referto;

Visto il preannuncio di reclamo ed il successivo reclamo inoltrato dalla Società ASD CITTA' DI PONTINIA C5, con il quale si chiede la ripetizione della gara per un presunto errore tecnico dell'arbitro;

Che in particolare con il reclamo ci si duole della circostanza che l'arbitro non avrebbe consentito ad un calciatore ritardatario della ASD CITTA' DI PONTINIA C5 giunto presso il campo di giuoco dopo l'inizio della gara, ma comunque inserito nella distinta, di partecipare alla stessa, omettendo di effettuare il riconoscimento al momento del suo arrivo;

Rilevato che la Società ASD LA SIEPE non ha fatto pervenire memorie difensive;

Considerato che nel referto di gara, pur dandosi atto del ritardato inizio della gara di 25 minuti per consentire il raggiungimento del campo da parte della squadra ospite, nulla viene rilevato dall'arbitro in riferimento alla circostanza di fatto oggetto di reclamo;

Considerato che ai sensi dell'art. 44 del C.G.S. il Giudice Sportivo in Primo Grado adotta le sue decisioni sulle risultanze dei documenti ufficiali e dunque sul referto di gara, unico documento ufficiale ed avente fede privilegiata;

Rilevato che la gara, terminata con il punteggio di 7 a 5 a favore della Società ASD LA SIEPE, ha avuto inizio con 25 minuti di ritardo su richiesta della Società reclamante;

Visto l'art. 17 comma 4 lett. a) del C.G.S. dispone di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il risultato conseguito sul campo di 7 a 5 a favore della società ASD LA SIEPE;

di infliggere l'ammenda di euro 50 alla ASD CITTA' DI PONTINIA C5 per aver causato un ritardo di 25 minuti sull'inizio ufficiale di gara inoltre dispone di incamerare la tassa reclamo.

Publicato in Latina il 22 Giugno 2020

IL SEGRETARIO
Daniela Donati

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti